

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CHIOGGIA NELLE CAUSE DA ESSO O CONTRO DI ESSO PROMOSSE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI – TRIENNIO 2026-2028

INDICE

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 - Istituzione dell'Elenco

ART. 3 - Requisiti

ART. 4 - Formazione dell'Elenco

ART. 5 - Validità, aggiornamento e cancellazione

ART. 6 - Modalità di individuazione dell'Avvocato

ART. 7 - Conferimento degli incarichi, obblighi di informazione e pagamenti

ART. 8 - Affidamenti legali di carattere eccezionale

ART. 9 – Pubblicità

ART. 10 - Rapporti tra l'Ente e i legali incaricati

ART. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali

ART. 12 - Norme di rinvio

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente disciplina è finalizzata a regolamentare l'affidamento ad Avvocati del Libero Foro degli incarichi di rappresentanza legale e di patrocinio del Comune di Chioggia nelle cause da esso o contro di esso promosse innanzi alle Giurisdizioni Superiori, secondo i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 2 Istituzione dell'Elenco

Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 è istituito un apposito Elenco di Avvocati, singoli o facenti parte di studi associati, abilitati all'esercizio della professione forense innanzi alle Giurisdizioni Superiori, la cui approvazione è demandata al Dirigente del Servizio Legale secondo le modalità descritte nel presente disciplinare.

L'acquisizione delle candidature e l'eventuale successivo inserimento nell'Elenco rappresenta un mero riferimento per eventuali conferimenti di incarichi legali, non costituisce giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito, non comporta alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi agli Avvocati iscritti e non attribuisce alcun diritto a tali professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

La formazione dell'Elenco e la sua gestione compete al Servizio Legale secondo le disposizioni organizzative del relativo Dirigente.

ART. 3 Requisiti

Per l'inserimento nell'Elenco gli Avvocati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione da almeno tre anni all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- d) esperienza professionale comprovata dall'aver patrocinato almeno dieci cause avanti al Consiglio di Stato e almeno otto cause avanti alla Corte di Cassazione;
- e) non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e nelle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 relativamente alle ipotesi applicabili;
- f) non essere mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari di radiazione o di sospensione dall'Albo da parte dell'Ordine degli Avvocati;
- g) avere una polizza assicurativa adeguata al valore dell'incarico conferito, comunque di importo non inferiore ad euro 500.000,00, attiva per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato (indicare numero di polizza, compagnia assicurativa, massimale e scadenza);
- h) non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di Chioggia.

Tutti i succitati requisiti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo di espletamento dell'incarico affidato.

Il possesso del requisito di cui alla lettera d), relativo all'esperienza professionale maturata, dovrà essere autocertificato dall'Avvocato all'interno del proprio *curriculum vitae* e professionale, presentato unitamente alla domanda di iscrizione, mediante un elenco dettagliato dei principali incarichi assunti (almeno dieci avanti al Consiglio di Stato ed almeno otto avanti alla Corte di Cassazione) con l'indicazione del soggetto conferente l'incarico, del numero di R.G., dell'Autorità Giudiziaria, dell'oggetto e del valore della causa.

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione richiesta si devono riferire a ciascun Avvocato dello studio che chiede di essere inserito nell'Elenco.

Non possono essere inseriti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione:

- hanno in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Chioggia;
- rivestono la carica di assessore, consigliere o Sindaco all'interno del Comune di Chioggia.

ART. 4 Formazione dell'Elenco

L'inserimento nell'Elenco avviene su domanda dell'Avvocato interessato, debitamente compilata, sottoscritta digitalmente e corredata dalla seguente documentazione:

1. autocertificazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai requisiti indicati nell'art. 3;
2. *curriculum vitae* comprovante il possesso della richiesta esperienza professionale (art. 3 lettera d) e terzo capoverso);
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. dichiarazione di impegno a :
 - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi stragiudiziali da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Chioggia o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata dell'incarico affidato;
 - determinare il compenso professionale per l'incarico conferito non oltre l'ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità della causa;
 - fornire al Comune di Chioggia la valutazione del rischio di soccombenza in relazione alla causa affidata, fornendo le necessarie informazioni e comunicazioni;
 - comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco;
 - rispettare il Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet del Comune di Chioggia nella sezione Amministrazione Trasparente.
5. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

La domanda, unitamente ai documenti da allegare, deve essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo di p.e.c. chioggia@pec.chioggia.org., e qualora sia incompleta può essere sanata entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta di integrazione da parte del Comune di Chioggia.

Non si tiene conto delle domande pervenute dopo la scadenza indicata nell'avviso pubblico, le quali sono automaticamente escluse dalla procedura di inserimento nell'Elenco.

Gli Avvocati, che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti precedentemente descritti, vengono inseriti in ordine alfabetico in un elenco che poi viene approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Legale.

ART. 5 Validità, aggiornamento e cancellazione

L'Elenco rimane in vigore dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato dagli Avvocati, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito loro l'iscrizione nell'Elenco.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, l'Avvocato iscritto incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dall'incarico conferito.

Gli Avvocati inseriti nell'Elenco possono aggiornare in qualsiasi momento il proprio *curriculum vitae* e professionale e hanno, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che determini il venir meno dei requisiti richiesti per l'inserimento.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio Legale del Comune di Chioggia è disposta la cancellazione dall'Elenco degli Avvocati che:

1. hanno perso uno o più requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non hanno assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o sono incorsi in gravi inadempienze rispetto alle prestazioni richieste;
3. hanno, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. hanno tenuto comportamenti contrari al Codice di Comportamento del Comune di Chioggia e alla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitti di interesse;

E' inoltre disposta la cancellazione dall'Elenco degli Avvocati che ne facciano formale richiesta al seguente indirizzo di p.e.c.: chioggia@pec.chioggia.org.

ART. 6 Modalità di individuazione dell'Avvocato

L'individuazione dell'Avvocato avviene scorrendo progressivamente, in ordine alfabetico, l'Elenco di cui all'art. 2 della presente disciplina, iniziando dalla lettera che viene estratta e indicata nella determinazione dirigenziale di approvazione dell'Elenco.

ART. 7 Conferimento degli incarichi, obblighi di informazione e pagamenti

La proposta comunale di accettare l'incarico di patrocinio legale è trasmessa tramite p.e.c. all'Avvocato individuato secondo la modalità prevista dall'art. 6.

Nel caso egli sia disponibile ad accettare l'incarico dovrà fornire un preventivo, suddiviso per fasi, relativo al compenso professionale non superiore all'ammontare minimo previsto dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità della causa. L'Avvocato dovrà, altresì, attestare l'assenza di conflitto di interessi, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e fornire la dichiarazione sostitutiva in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm.ii..

Il conferimento dell'incarico è disposto con deliberazione della Giunta comunale o determinazione dirigenziale, secondo le modalità previste dallo Statuto comunale, e si perfeziona con la trasmissione all'Avvocato del provvedimento comunale che gli affida la difesa dell'Ente unitamente alla procura alle liti.

L'incarico, oltre alla rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, comprende anche:

- l'eventuale notifica della sentenza alla controparte soccombente;
- la tempestiva richiesta alla controparte soccombente di versare al Comune quanto dovuto.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività di difesa sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, vi dovrà provvedere l'Avvocato incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

L'Avvocato incaricato, inoltre, dovrà:

- inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché tutti gli atti depositati dalle controparti;
- aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze;
- attenersi alla spesa preventivata, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario in corso di causa chiederne l'integrazione che dovrà essere, in ogni caso, approvata con apposita determinazione.

Il pagamento del compenso professionale avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta. Su richiesta dell'Avvocato potranno, però, essere liquidati degli acconti in relazione alle fasi del giudizio effettivamente svolte.

Il compenso verrà liquidato e pagato a seguito della presentazione di fattura elettronica preceduta dall'invio al Servizio Legale di un preavviso di parcella e dopo aver verificato la sussistenza dei seguenti requisiti:

- regolare esecuzione del servizio;
- regolarità contributiva;
- indicazione nella fattura elettronica degli estremi del provvedimento di conferimento incarico, del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), del numero di impegno di spesa e del Codice Univoco di fatturazione, dati che saranno tempestivamente comunicati a cura del Servizio Legale.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

ART. 8 Affidamenti legali di carattere eccezionale

In via del tutto eccezionale, al fine di meglio tutelare gli interessi di difesa dell'Ente, la Giunta comunale ha la facoltà di affidare incarichi legali in deroga alle modalità indicate all'art. 6 oppure a professionisti non inseriti nell'Elenco.

ART. 9 Pubblicità

L'Elenco degli Avvocati oggetto della presente disciplina e' pubblicato all'Albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.

I singoli incarichi affidati saranno poi anch'essi pubblicati all'Albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e art 28 D. Lgs. 36/2023.

ART. 10 Rapporti tra l'Ente e i legali incaricati

Le richieste degli Avvocati in ordine agli atti e ai documenti utili alla difesa dell'Ente, sono riscontrate dagli uffici comunali competenti tramite il funzionario del Servizio legale secondo le tempistiche dettate dalle esigenze difensive.

ART. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Chioggia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati forniti dai candidati durante la procedura per la formazione dell'Elenco di cui alla presente disciplina e quelli derivanti dall'eventuale verifica delle autocertificazioni prodotte sono raccolti per le finalità di gestione della procedura stessa e sono trattati anche in forma automatizzata.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (nel caso specifico la volontà dell'interessato di partecipare a una procedura per la formazione di un elenco di Avvocati del Libero Foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza legale e di patrocinio del Comune di Chioggia nelle cause da esso e contro di esso promosse innanzi alle Giurisdizioni Superiori), nonché l'esecuzione di compiti di pubblico interesse di cui è investito il Titolare del trattamento e l'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso.

Il conferimento dei dati richiesti in fase di selezione (dati anagrafici, di contatto, iscrizione all'Albo, esperienze lavorative, autocertificazioni etc.) è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di affidamento degli incarichi. Pertanto il mancato conferimento delle informazioni

indicate nell'avviso pubblico comporta l'esclusione dalla procedura di selezione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento per la formazione dell'Elenco e, in caso di affidamento dell'incarico, per tutta la sua durata. Esaurite le finalità per cui i dati sono trattati, gli stessi saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti del Servizio Legale opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare del trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere trasmessi, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai soggetti partecipanti alla procedura di formazione dell'Elenco di cui alla presente disciplina che ne facciano richiesta mediante domanda di accesso agli atti.

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: Comune di Chioggia sede legale in Chioggia (VE), Corso del Popolo n. 1193 – p.e.c.: chioggia@pec.chioggia.org – tel.: 041 5534811.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), avv. Maela Coccato, sono i seguenti: e-mail: dpo@chioggia.org, - p.e.c.: maela.coccato@venezia.pecavvocati.it.

ART. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e al Codice di Deontologia Forense.